



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Il Capo del Dipartimento

- VISTO il Regolamento (UE) 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la decisione n. 2008/768/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- VISTO il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, di attuazione della Direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
- VISTA la Direttiva 2022/1999 del 19/10/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;
- VISTO l'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni volte ad assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";
- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 che designa "ACCREDIA" quale unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- VISTA la sottoscrizione della convenzione tra l'Ente Unico Nazionale di accreditamento ACCREDIA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), prot. n. 1957 del 05.04.2023;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 3 settembre 2013, concernente le procedure per la designazione e la vigilanza degli Organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. n. 27853 Div3/H del 15.10.2012 di designazione della Società Italcert S.r.l. con sede in V.le Sarca 336 – I 20126 Milano (MI), quale Organismo Notificato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, con scadenza il 26.07.2016;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. n. 13866 del 15.06.2016 di conferma della Società Italcert S.r.l. con sede in V.le Sarca 336 – I 20126 Milano (MI) quale Organismo notificato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, con scadenza il 26.07.2020;



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Il Capo del Dipartimento

- VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78, della società Italcert S.r.l., con sede in V.le Sarca 336 – I 20126 Milano (MI), prot. n. 11765 del 22.04.2024 e successiva integrazione avvenuta con prot. n. 15073 del 27.05.2024;
- VISTO il Certificato di accreditamento di conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le previsioni di un Organismo di ispezione di tipo A, n. 0075ISP Rev. 003 del 28.02.2024, rilasciato dall'Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA alla società Italcert S.r.l., con sede in V.le Sarca 336 – I 20126 Milano (MI), con scadenza il 26 luglio 2028;
- VISTO il verbale della Commissione per la designazione e vigilanza sugli Organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, prot. n. 16173 del 05.06.2024, con il quale si è ritenuto che la Società Italcert S.r.l. dispone dei requisiti per poter rilasciare certificazioni di conformità in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

DECRETA

Art. 1

(Attività di Certificazione)

1. La Società Italcert S.r.l., con sede in V.le Sarca 336 – I 20126 Milano (MI) è autorizzata quale Organismo notificato, ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, per il rilascio della Certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili previste dalla Direttiva 2010/35/UE in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla Direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure riportate nell'allegato I del presente decreto, con scadenza il 26.07.2028.
2. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA prevista per il 26 luglio 2028 - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - n. 0075ISP Rev. 003 del 28.02.2024, Italcert S.r.l. deve inoltrare, secondo le disposizioni impartite da questa Autorità di notifica, richiesta di conferma quale Organismo notificato.
3. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ai sensi dell'art.17 del citato d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78, provvederà ad effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo.



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Il Capo del Dipartimento

4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura della Società, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Art. 2

(Adempimenti)

1. L'attività di certificazione specificata all'articolo 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella Direttiva 2010/35/UE, come recepita dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
2. L'Organismo deve curare il mantenimento della struttura, dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, nel rispetto dei requisiti individuati nella documentazione presentata. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure, previa approvazione da parte del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e conferma di validità del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 rilasciato da ACCREDIA.
3. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo abbia proceduto in maniera difforme alle vigenti disposizioni in materia, quest'ultima incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o, quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo ha perso i requisiti per la notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di ACCREDIA del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Art. 3

(Vigilanza)

1. L'Organismo notificato deve comunicare al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, quanto segue:
 - a. ogni provvedimento di diniego, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati, entro 30 giorni, fornendo, inoltre, il nominativo dei soggetti certificati a carico dei quali è stato assunto tale provvedimento corredato da relativa motivazione;



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Il Capo del Dipartimento

- b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di dell'autorizzazione;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della loro autorizzazione e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto;
 - e. una relazione annuale circa l'attività svolta entro i primi sei mesi dell'anno solare successivo, suddivisa per prodotti e linee di attività come individuate nell'allegato I.
2. Qualsiasi variazione societaria, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad ACCREDIA.
 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la Direzione Generale per la motorizzazione, la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, vigila sulle attività dell'Organismo.
 4. L'Organismo si impegna ad effettuare il versamento delle quote previste di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 dai tariffari per le attività di suddetta Commissione.

Art.4

(Scadenza)

La presente autorizzazione ha durata fino al 26 luglio 2028 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

Art.5

(Disposizioni finali)

Il presente decreto, unitamente all'allegato che ne forma parte integrante, è trasmesso alla Commissione europea ai fini della pubblicazione sul registro ufficiale "NANDO" (New Approach Notified and Designated Organisations).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Il Capo del Dipartimento

Allegato I

Prodotti/Products	Procedure/Procedures	Riferimenti/Articles-annexes
<p>Tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della Direttiva e alle definizioni del comma 1 dell'art. 2 Direttiva 2010/35UE.</p> <p><i>all equipment in accordance with the art. 1 of the Directive and the definitions of sector 1 of Art. 2.</i></p> <p>Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori.</p> <p><i>Pressure receptacles including gas cartridges, their valves and other accessories when appropriate.</i></p> <p>Cisterne, veicoli batteria / carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.</p> <p><i>Tanks, battery vehicles/wagons, multiple-element gas containers (MEGCs), their valves and other accessories when appropriate.</i></p>	<p>Valutazione di conformità <i>Conformity assessment activities</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della Direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Ispezione straordinaria <i>Exceptional checks</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della Direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Ispezione intermedia <i>Intermediate inspections</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della Direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Ispezione periodica <i>Periodic inspections</i></p>	<p>Sezione I.1 dell'allegato I, Sezione II.1 dell'allegato II, e la Sezione III.1 dell'allegato III della Direttiva 2008/68/CE</p> <p><i>Section I.1 of Annex I, Section II.1 of Annex II, and Section III.1 of Annex III to Directive 2008/68/EC</i></p>
	<p>Sorveglianza del servizio interno di Ispezione <i>Monitoring of the internal inspection service</i></p>	<p>capitolo 1.8.7.7 dell'ADR/RID 2023</p> <p><i>chapter 1.8.7.7 of ADR/RID 2023</i></p>
	<p>Rivalutazione di conformità <i>Reassessment activities</i></p>	<p>Allegato III della Direttiva 2010/35/EU</p> <p><i>Annex III to Directive 2010/35/EU</i></p>

